

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **459/1991** (ECLI:IT:COST:1991:459)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **20/11/1991**; Decisione del **04/12/1991**

Deposito del **13/12/1991**; Pubblicazione in G. U. **18/12/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17705**

Atti decisi:

N. 459

ORDINANZA 4-13 DICEMBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 15 della legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988, n. 2 (Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal Pretore di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bruccheri Giuseppe ed altri e il Consorzio di Bonifica del Salito, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 il Pretore di Caltanissetta, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bruccheri Giuseppe ed altri e il Consorzio di Bonifica del Salito, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 15 della legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988 n. 2, nella parte in cui rendono possibile alle pubbliche amministrazioni (indicate nell'art.1, stessa legge) nuove assunzioni del personale "avventizio" ed in ogni caso non di ruolo, senza concorso, ed anche con contratto di lavoro subordinato privato a termine senza determinare gli specifici tipi contrattuali che possono venire instaurati, in riferimento agli artt. 97 della Costituzione e 14, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2 (Statuto Regione siciliana);

che il Pretore ritiene come le norme impugnate regolerebbero ex novo modalità di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo da parte degli enti regionali, con abrogazione delle norme precedenti in materia (l. Reg. siciliana 7 maggio 1958, n. 14 e l. Reg. siciliana 6 aprile 1981, n. 49 in relazione all'art.3 l. Reg. siciliana n. 106 del 1977), che imponevano divieti di assunzione di personale non di ruolo o di ruolo ("blocco delle assunzioni");

che è intervenuto in giudizio il Presidente della giunta regionale della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione.

Considerato che l'interpretazione della normativa su cui il Pretore fonda i propri dubbi di costituzionalità non lo vincola in alcun modo e non lo costringe ad adeguarvisi, giacché l'art. 15 della legge impugnata dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative "in quanto incompatibili" con le nuove norme;

che, del resto, vige il principio più volte affermato da questa Corte (sentenza n. 171 del 1986; ordinanze n. 63 del 1989, n. 584 e n. 491 del 1987) secondo cui, tra più possibili interpretazioni della norma, si deve scegliere l'interpretazione ritenuta conforme alla Costituzione;

che, pertanto, la proposta questione si appalesa manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 1 e 15 della legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988 n. 2 (Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale) in riferimento agli artt. 97 della Costituzione e 14, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), sollevata dal Pretore di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.